

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 28 luglio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

I° Collegio composto dai Sigg.ri

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI – Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1) RICORSO DEI SIG.RI GRIMALDI STANISLAO E GRIMALDI MARIANO, AGENTI DI CALCIATORI AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE, DELLA SOSPENSIONE PER MESI 18 E DELL'AMMENDA DI € 100,000,00, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE CON NOTA N. 7964/1370PF07-08/SP/AD DEL 18.5.2010, DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 , COMMI 1, 3 E 11 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE FINO AL 31.1.2007; DEGLI ARTT. 3, COMMI 1 E 4; 15 COMMA 1 DEL MEDESIMO REGOLAMENTO E DELL'ART. 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI; DELLE REGOLE DA I A III DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE ALLEGATE AL MEDESIMO REGOLAMENTO; DELL'ART. 30, COMMA 2 STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, COMMA 4 E 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI OGGI TRASFUSI NEGLI ARTT. 1 E 19, COMMA 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AGENTI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010)

2) RICORSO DEL SIG. SARTORI GIOVANNI, DIRETTORE SPORTIVO DELL'A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. L , COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 11, E 16, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI – NOTA N. 7964/1370PF07-08/SP/AD DEL 18.5.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010)

3) RICORSO DELL'A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 40,000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO DIRETTORE SPORTIVO SIG. SARTORI GIOVANNI – NOTA N. 7964/1370PF07-

08/SP/AD DEL 18.5.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010)

4) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. JEAN-CLAUDE BLANC, - AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ -;**
- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SECCO ALESSIO, - DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ - ;**
- **AMMENDA DI €40,000,00 ALLA SOCIETÀ,**
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI, RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, CON NOTA N. 7964/1370PF07-08/SP/AD DEL 18.5.2010 – DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010)

5) RICORSO DEL CALCIATORE DE OLIVEIRA AMAURI CARVALHO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 13, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI E DEGLI ARTT. 93 E 94 N.O.I.F. – NOTA N. 7964/1370PF07-08/SP/AD DEL 18.5.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 1), 2), 3), 4) e 5), come sopra rispettivamente proposti dai Sigg.ri Stanislao e Mariano Grimaldi, dal Sig. Sartori Giovanni, dall'A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona, dall'F.C. Juventus F.C. S.p.A. di Torino nonché dal calciatore De Oliveira Amauri Carvalho, accoglie in parte quello proposto dai Sigg.ri Stanislao e Mariano Grimaldi, riducendo le sanzioni loro rispettivamente inflitte a mesi 14 di inibizione ed ammenda di €50.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa relativa al reclamo n. 1) ed incamerarsi le restanti.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 28 luglio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete

II° Collegio composto dai Sigg.ri

Presidente: Prof. Mario SANINO; Componenti:, Prof. Piero SANDULLI, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dott. Vito GIAMPIETRO, Avv. Mario Antonio SCINO, Avv. Cesare PERSICHELLI, Avv. Laura VASSELLI – Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

6) RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI;

• INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. MORATTI MASSIMO, - PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ -;

• AMMENDA DI €45.000,00 ALLA SOCIETÀ;

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S.- NOTA N. 8430/139PF09-10/SP/BLP DEL 31.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 3/CDN del 9.7.2010)

7) RICORSO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

• INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PREZIOSI ENRICO, - PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ -;

• AMMENDA DI €90.000,00 ALLA SOCIETÀ;

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 19, COMMA 2 LETT. A) E 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 8430/139PF09-10/SP/BLP DEL 31.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 3/CDN del 9.7.2010)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 6) e 7) come sopra rispettivamente proposti dall’F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano e dal Genoa Cricket and Football Club S.p.A. di Genova, li respinge. Dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 28 luglio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete